



Allegato sub. "B" alla deliberazione del Consiglio n. 20 del 27.9.2011

Regolamento sull'armamento della Polizia Municipale

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. A norma del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, concernente l'armamento della Polizia municipale, tutti gli appartenenti al Corpo sono dotati in via continuativa di arma comune da sparo, che portano per esigenze di difesa personale.
2. Il presente regolamento è emanato a norma della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145.
3. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e degli artt. 4 e 27 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il presente regolamento si uniforma al generale principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti ed ai funzionari mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 2

(Armi in dotazione e loro numero)

1. L'arma assegnata in dotazione agli appartenenti alla Polizia municipale è la pistola semiautomatica, calibro "9x21", con caricatore di riserva, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
2. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al cinque per cento degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva. Tale numero è fissato con provvedimento del Comandante.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato alla Prefettura-U.T.G.

Art. 3

(Assegnazione dell'arma)

1. L'arma di cui all'art. 2, comma 1, è assegnata solo al personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Tuttavia, fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, nei limiti delle complessive dotazioni fissate dal Comandante ed in ossequio alle altre modalità di cui al presente regolamento, l'arma comune da sparo è prioritariamente assegnata, in via continuativa, al personale preordinato allo svolgimento dei servizi esterni di polizia.
3. Per l'assegnazione dell'arma da sparo è necessario un addestramento al tiro presso una sezione abilitata del tiro a segno nazionale che preveda anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimano l'eventuale utilizzo.
4. Nondimeno, in sede di visite mediche di cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., limitatamente al personale di cui al presente regolamento sarà altresì accertato il possesso dei seguenti requisiti psicofisici:
 - a) assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico;
 - b) assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non dovrà riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità all'assegnazione dell'arma, l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.
5. Del provvedimento con cui si assegna l'arma da sparo è fatta menzione nella tessera di riconoscimento dell'addetto.
6. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo o permanente dell'arma.
7. Il provvedimento di assegnazione s'intende tacitamente rinnovato anno per anno se non intervengono fatti nuovi, soggettivi o oggettivi che ne determinano la decadenza (per esempio, perdita della qualità di P.S., sopraggiunta inidoneità al maneggio, ecc.), con conseguente ritiro dell'arma.

Art. 4
(Modalità di porto)

1. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti borghesi, porta l'arma in modo non visibile.

2. L'arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata. A bordo di veicoli l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo. La verifica e l'eventuale scarico dell'arma deve avvenire nell'apposita postazione, fissa o mobile, all'uopo fornita ed attrezzata dall'Amministrazione.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 5

(Casi di porto dell'arma)

1. I servizi da effettuarsi portando l'arma sono i seguenti:
 - a) di norma, tutti i servizi di pattuglia auto e moto-montati di pronto intervento, nonché i servizi specificamente effettuati sul territorio ai fini dello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
 - b) servizi di vigilanza e protezione della Casa comunale, della sede del Comando e dei vari presidi territoriali;
 - c) servizi notturni.
2. È fatta eccezione al generale divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio di competenza, nei seguenti casi:
 - a) servizi di collegamento e di rappresentanza, quali quelli necessari a raggiungere, durante un servizio in atto, strutture ed uffici pubblici e privati siti in altri Comuni (per es. procura della Repubblica, Tribunale, Questura, Prefettura, Ospedali, Azienda U.S.L., ecc.), nonché quelli che, in considerazione dell'estensione territoriale di competenza, comportino lo sconfinamento in Comuni limitrofi per consentire agli operatori di raggiungere in maniera più efficace parti di territorio.
 - b) servizi espliciti per soccorso in casi di calamità e disastri, nonché per il rinforzo di altri Corpi o Servizi di Polizia municipale, previ accordi tra le Amministrazioni interessate debitamente comunicati ai Prefetti territorialmente competenti. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
 - c) servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3, della legge n. 65 del 1986, salva diversa richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;

- d) operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio di competenza e proseguiti oltre i confini di esso;
- e) per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 6

(Custodia delle armi doveri dell'assegnatario)

1. L'addetto alla Polizia municipale cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificarne al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi e le condizioni in cui l'arma stessa e le relative munizioni sono assegnate, segnalando immediatamente per iscritto e, comunque, non oltre ventiquattro ore dal loro ricevimento, ogni eventuale anomalia riscontrata;
- b) custodirla diligentemente e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal Comando presso la sezione del tiro a segno nazionale appositamente individuata dall'Amministrazione e, desiderando, anche a titolo personale, fuori dal servizio ed a proprie spese unicamente presso la sezione del tiro a segno nazionale di Santarcangelo di Romagna, sollevando in questo caso l'Amministrazione da ogni responsabilità penale, civile e amministrativa, diretta e/o indiretta, che potesse derivare dalle esercitazioni di tiro espletate a tale titolo. In detti casi è fatto obbligo al dipendente di comunicare per iscritto al Comando, con almeno tre giorni di anticipo, lo svolgimento di tale attività personale, unitamente all'impegno di mantenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità e di accollarsi fin da subito le conseguenze patrimoniali negative per ogni eventuale danno che possa esser cagionato a terzi o a sé stesso. In assenza di completa e rituale comunicazione nei termini previsti, l'attività di addestramento personale al tiro non potrà dirsi autorizzata in alcun caso. Analogamente il Comando, ricevuta la comunicazione potrà sempre vietarla per motivi di opportunità.

Art. 7

(Consegnatari)

1. Il Comandante con proprio provvedimento può nominare anche un consegnatario ed un sub-consegnatario delle armi e delle munizioni.

Art. 8

(Doveri particolari dei consegnatari)

1. Il consegnatario ed il sub-consegnatario coadiuvano il Comandante nella disciplina di cui al presente regolamento e, specificamente:
 1. tenendo costantemente aggiornato il registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni;
 2. assicurandosi che la custodia delle armi e delle munizioni in giacenza avvenga nell'apposita cassaforte;
 3. promuovendo periodicamente le esercitazioni di tiro per tutto il personale assegnatario, secondo il programma predisposto;
 4. proponendo al Comandante il ritiro temporaneo o la revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma, quando ricorrano ipotesi di negligenza o incuria nel porto e nell'uso della stessa; la mancanza o scarsa conoscenza della normativa di riferimento; il mancato conseguimento dell'idoneità al maneggio ed al tiro; la mancata e reiterata partecipazione alle esercitazioni di tiro.

Art. 9

(Ulteriori adempimenti)

1. Tutti gli obblighi e gli adempimenti delle leggi di pubblica sicurezza e del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, sono sempre riferiti al Presidente dell'Unione dei Comuni.
2. Il registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni sarà vistato, nelle forme di legge e di regolamento, dalla competente autorità statale di pubblica sicurezza (Questura di Rimini), mentre ogni altro registro eventualmente predisposto sarà vistato su ogni pagina, dal Presidente dell'Unione dei Comuni.
3. Le armi in dotazione alla Polizia municipale sono di proprietà dell'Unione dei Comuni ed il Comandante è semplicemente incaricato della loro gestione a norma di legge e del presente regolamento.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia agli obblighi ed agli adempimenti delle leggi di pubblica sicurezza e del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145.



2. Il presente regolamento viene trasmesso al Ministero dell'Interno, per il tramite della competente Prefettura-UTG di Rimini.